

ATTUALITÀ

GIORGIO SPANGHER

La Giustizia (europea) 25% nella Relazione Lattanzi

Il lavoro cerca di evidenziare la filosofia sottesa alla proposta della commissione Lattanzi tesa a decongestionare il processo nella logica della giustizia 25 %

Justice (European) 25% in Lattanzi report

The work tries to highlight the philosophy underlying the Lattanzi commission's proposal aimed at decon-managing the process in the logic of justice 25%

1. Alla fine ci è stato presentato il conto - giustizia 25% - ed il processo penale dovrà pagare colpe non sue.

Mancata ridefinizione delle circoscrizioni giudiziarie e conseguenti non eque distribuzioni dei carichi giudiziari, elefantiasi delle ipotesi incriminatrici, presunzione che tutto potesse essere a “costo zero”, venir meno degli strumenti che nel tempo avevano consentito di tenere il sistema in linea - precaria - di galleggiamento (amnistia ed indulto).

La conseguenza di tutto ciò è stato che la macchina giudiziaria, così zavorrata, senza possibilità di depenalizzazioni o di decriminalizzazioni, si è ingolfata e non è più in grado di adempiere alla sua funzione. Da qui, l'ordine “europeo” di abbreviare i tempi del processo; cioè, si guarda agli effetti e non alle cause.

Va tenuto conto che le ipotizzate modifiche all'attuale disciplina del processo penale, prospettate dalla Commissione Lattanzi, in attesa delle ulteriori scelte emendative del Ministro, si innestano sull'impianto del d.d.l. A.C. 2435 predisposto dal Ministro Bonafede, cioè, che pur nel mutato quadro politico, si tratta di un'opera di *restyling* di alcune previsioni del codice di rito, che sembrerebbero non consentire novellazioni di più ampio respiro.

In ogni caso, tralasciando di analizzare profili dell'elaborato Bonafede - Lattanzi pur significativi (notificazioni, procedimento in assenza, procedimento a distanza, procedimento telematico), la missione della prospettata modifica dei meccanismi processuali, nella prospettiva della citata giustizia 25%, si articola su due piani che si integrano tra loro: riforma del sistema sanzionatorio e strumenti processuali di decongestionamento del carico giudiziario.

2. Forse il più significativo elemento della riforma è costituito dal vasto riassetto del sistema sanzionatorio, che recupera i lavori di precedenti commissioni ministeriali in materia: centralità della pena pecuniaria, effettiva e per tassi

giornalieri; disposizioni in materia di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi; ampliamento dei presupposti per la declaratoria di non punibilità per la particolare tenuità del fatto; nuove soglie per accedere alla sospensione del processo e messa alla prova; giustizia riparativa.

Si tratta di profili sanzionatori che si collocano nella dimensione di escludere il ricorso allo strumento detentivo carcerario, nonché, come si dirà, integrandosi con i meccanismi processuali, sono tesi a decongestionare il processo in relazione alla criminalità medio-bassa a debole intensità, che statisticamente appare anche quella numericamente più significativa.

Come anticipato, questi elementi si saldano con alcuni percorsi processuali in un quadro generale di “smaltimento” e di “fuga dal processo” che può essere così schematicamente delineato: l’ampliamento delle ipotesi di perseguibilità a querela; l’estinzione delle contravvenzioni per adempimento della prestazione determinata da un organo accertatore; l’archiviazione meritata (sul modello dei reati ambientali e di quello della sicurezza del lavoro); le già accennate situazioni della particolare tenuità del fatto e la sospensione e messa alla prova; le condotte riparatorie; la sentenza inappellabile di non doversi procedere in caso di impossibilità di procedere in assenza; l’ampliamento delle condizioni per l’emissione del decreto penale di condanna; l’abbattimento della metà della pena prevista in concreto per il reato nel patteggiamento e l’esclusione delle ipotesi ostative; lo spostamento al dibattimento (quale “ultima chiamata”) per l’abbreviato condizionato; l’esclusione dalle ipotesi attualmente precluse per il concordato in appello.

Il panorama va naturalmente completato, con un certo ridimensionamento della presenza della parte civile di cui si ridelineano i presupposti per la presenza nel processo, a vantaggio di una maggiore incidenza del ruolo della vittima/persona offesa, nonché delle due regole di giudizio, *rectius*, più correttamente dei nuovi presupposti per l’archiviazione ovvero per l’esercizio dell’azione penale e per la sentenza di non luogo, ovvero per il decreto che dispone il giudizio.

Non vanno dimenticate in questo contesto le ipotesi sempre numerose delle prescrizioni nella fase delle indagini che saranno accompagnate dalla previsione della disciplina dei criteri di priorità.

3. Il palese intento del legislatore è finalizzato a favorire l’uscita dell’imputato dal processo, con la variabile di una articolata e modulata premialità, che negli intenti degli estensori della proposta potrebbe (o dovrebbe) essere anche “suggerita” dal giudice.

Invero, non mancano nella proposta riformatrice anche puntualizzazioni su scansioni temporali, concentrazione di attività, integrazione di momenti processuali tesi a ridurre o ad eliminare i tempi morti del processo.

Tuttavia, la filosofia della riforma è quella di favorire le uscite da un processo che si cerca in tutti i modi di evitare.

Ci si potrebbe aspettare che, coloro i quali non vogliono aderire al riferito schema, ad un processo sempre più acognitivo, ma desiderino invece verificare il giudizio di responsabilità, possano avvalersi di un processo garantito da una significativa tutela, in linea con i principi costituzionali e convenzionali.

Se, invero, la fase del giudizio è sostanzialmente conservata, con tutte le sue connotazioni ben note, lontane da un modello improntato ai canoni di un modello accusatorio, perchè riletto in chiave domestica, sarebbe stato lecito e ragionevole attendersi che anche il giudizio di secondo grado, proprio per i riferiti limiti del giudizio di prima istanza conservasse la sua impostazione, in linea con la tradizione culturale e giuridica della scienza processualpenalistica.

Invece, operando attraverso la truffa delle etichette (bisogna adeguare l'appello al processo accusatorio, questo il mantra) ed un del tutto improprio raffronto con l'esclusione della legittimazione ad appellare del pubblico ministero, si è voluto costruire un appello con motivi predeterminati, ancorando i poteri di cognizione del giudice di appello ai motivi e non più ai punti cui si riferiscono i motivi.

A parte i limiti d'una delega che non specifica quali sarebbero i motivi predeterminati, con conseguente rilievo costituzionale, non sono poche le questioni che la previsione prospetta: incertezze sui poteri d'ufficio dell'organo d'appello; rapporto con i motivi nuovi, conseguenze sulla *reformatio in peius* in caso di conversione del ricorso in appello del p.m. (che può ricorrere per tutti i motivi dell'art. 606 c.p.p.), solo per citare i profili più problematici.

L'idiosincrasia del novellatore per i gravami è confermata da due previsioni delle quali è effettivamente difficile trovare il fondamento: si prevede, infatti, che in caso di rinuncia all'opposizione al decreto penale di condanna e di rinuncia all'appello nei confronti della decisione emessa nel giudizio abbreviato condizionato l'imputato possa ottenere un ulteriore sconto di pena.

Sempre in questo contesto va richiamata l'estensione a tutte le situazioni di inammissibilità della disciplina di cui all'art. 610 c.p.p., originariamente prevista solo per i ricorsi nei confronti delle sentenze di patteggiamento ovvero conseguenti al concordato.

In breve sintesi: se la riforma del sistema sanzionatorio merita condivisione, se la deflazione processuale va incontro all'esigenza di chi vuole uscire dal

processo (per varie ragioni insindacabili), la mancanza di garanzie nel giudizio di primo e di secondo grado per chi vuole affrontare il processo non è accettabile.

4. Naturalmente si prospettano non poche sbavature, ma soprattutto la Commissione sembra aver trascurato le implicazioni che i nuovi presupposti sulla definizione dell'archiviazione e della sentenza di non luogo, possono determinare con riferimento all'applicazione delle misure cautelari, con possibili ricadute sulla riparazione per ingiusta detenzione.

Analoghe considerazioni possono essere svolte in relazione alla definizione della sentenza di condanna e di patteggiamento con misure che possono escludere la pena della reclusione.